

*Prova
V.P.
Sti - cu
M. M. M.*



copia

*Avv. Alessandro Alati
Via Fata Morgana 46/a
89125 Reggio Calabria
Cell. 3497457394 -- fax: 0965 898459
p.e.c.: alessandro.alati@avvocatirc.legalmail.it*

**On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - CATANZARO
RICORSO**

Nell'interesse della sig.ra **Silvia Giuseppina Romano** (C.F. RMNSVG40D51F207S), nata a Mileto (VV) il 11.04.1940 e ivi residente in via Conte Ruggiere n. 68, in proprio e in qualità di procuratrice (in virtù di procura speciale recata dal Notaio dott. Nadio Barbagli di Arezzo - Rep. N. 65.589, racc. n. 12:509) del sig. Sergio Romano (C.F. RMNSRG36L22F207T), nato a Mileto (VV) il 22.07.1936 e residente ad Arezzo in via Aretino n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Alessandro Alati (C.F.: LTALSN82B27H224T - fax: 0965 898459 - p.e.c.: *alessandro.alati@avvocatirc.legalmail.it*) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Reggio Calabria alla Via Fata Morgana 46/a;

ricorrente

CONTRO

il **Comune di San Calogero** (VV), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede a San Calogero in Piazza Nicola Calipari;

resistente

per l'annullamento, previa tutela cautelare
- del Decreto n. 02 del 05/12/2018 (che si allega), notificato in data 21.12.2018, adottato dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio e Servizi di Polizia Municipale del Comune di San

Calogero, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, recante l'acquisizione sanante al patrimonio immobiliare del Comune di alcuni terreni, ivi catastalmente identificati, intestati e di proprietà dei sig.ri Romano;

- di ogni altro presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

nonché per l'accertamento

dell'illegittima occupazione da parte del Comune di San Calogero dei medesimi terreni di proprietà dei sig. Romano, siti nel territorio comunale

e la conseguente condanna

dell'Ente comunale alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino, ed alla rifusione dei danni derivanti dalla illegittima occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

FATTO

La sig.ra Romano Silvia Giuseppina, in data 21.12.2018, riceveva la notifica del Decreto n. 02 del 05/12/2018, adottato dal Comune di San Calogero a firma del Responsabile dell'Area Servizi al Territorio e Servizi di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.

Il medesimo provvedimento veniva notificato, in data 08.01.2019, al sig. Romano Sergio, fratello dell'odierna ricorrente.

Con tale atto, l'Ente disponeva l'acquisizione sanante al patrimonio immobiliare del Comune, in quanto ritenute aree utilizzate per scopi di interesse pubblico, di alcuni terreni intestati e di proprietà dei sig.ri Romano, come di seguito catastalmente identificati a seguito di frazionamento: foglio di mappa n. 10, particelle nn. 479-665-666-670-671-676-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700.

Detto compendo immobiliare, invero, era interessato, tempo addietro, dall'avvio di una procedura espropriativa in relazione all'approvazione da parte dell'Ente resistente di un

“Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.)” in località Piana delle Querce, deliberato dal Consiglio Comunale in data 08/01/2003 (che si allega), in attuazione al P.R.G.

Con determinazione n. 83 del 30/06/2003, difatti, veniva autorizzata l'occupazione d'urgenza dei terreni in questione, occorrenti per la realizzazione delle opere previste (in allegato) ed in data 06/08/2003 si procedeva alla immissione in possesso, per una superficie complessiva di mq. 41.675, e alla redazione dei Verbali sullo stato di consistenza (verbali acquisiti agli atti dell'Ente con prot. 4769 del 07/08/2003, in allegato).

A tali adempimenti procedurali, tuttavia, non faceva seguito la regolare definizione e conclusione del cennato procedimento ablativo mediante la tempestiva emissione del decreto di esproprio, mai avvenuta.

Per tale ragione, in data 05/06/2015, la sig.ra Romano Silvia Giuseppina, in proprio e quale procuratrice del sig. Romano Sergio, notificava apposito ricorso al Comune di San Calogero proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede di Catanzaro chiedendo, in via principale, l'immediata ed integrale restituzione dell'immobile ancora illecitamente occupato, previo ripristino dello *status quo ante*, oltre alla condanna al risarcimento del danno, comprensivo dell'intero periodo di illegittima apprensione e di ogni ulteriore pregiudizio sofferto dai ricorrenti.

Il cennato giudizio risulta tuttora pendente (R.G.N. 884/2015), in attesa di fissazione dell'udienza di discussione nel merito.

Nelle more, tuttavia, il Comune di San Calogero assumeva la determinazione di mantenere la disponibilità dei beni immobili occupati in località Piana delle Querce, di proprietà dei sig.ri Romano, mediante l'emanazione dell'odierno provvedimento di acquisizione sanante al patrimonio indisponibile, adottato ex art. 42 bis del T.U. Espropri.

L'atto ablativo in parola, oltre ad essere gravemente lesivo dei diritti dei legittimi proprietari, si presenta viziato ed illegittimo per tutti i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, degli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000 - Incompetenza del Responsabile dell'Ufficio Comunale ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante - Violazione delle attribuzioni di legge del Consiglio Comunale - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e carenza d'istruttoria

Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropri), oggi impugnato, appare chiaramente illegittimo, in primo luogo, per la evidente inosservanza del necessario riparto di competenze, funzioni ed attribuzioni nell'ambito dell'organizzazione dello stesso Ente Locale.

La profonda incisione della sfera giuridica dei proprietari del terreno da acquisire, difatti, nonché la peculiarità delle rilevanti valutazioni discrezionali involte, che implicano, tra l'altro, gravose conseguenze di natura economica ricadenti sul bilancio dell'Ente, postulano che sia l'organo rappresentativo della comunità locale ad adottare la relativa Deliberazione, ossia il Consiglio Comunale.

La mancata conclusione del procedimento espropriativo, inoltre, rende del tutto superata la valutazione sottesa all'originaria dichiarazione di p.u. dell'opera, necessitando una nuova espressione di volontà dell'Ente in ordine all'opportunità, in termini di interesse pubblico, della legittima acquisizione delle aree in questione.

E una tale decisione non può che promanare dall'organo che stabilisce le linee fondamentali di indirizzo dell'ente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2765).

Simile deliberazione, tuttavia, nella specie, non è mai stata adottata dall'organo consiliare, il quale, a ben vedere, non risulta essere stato coinvolto in alcun modo nell'iter

procedimentale né, tanto meno, nell'adozione del provvedimento impugnato, demandato unicamente al Responsabile dell'Area Tecnica con suo mero Decreto.

Anche in giurisprudenza, del resto, con orientamento costante e pacifico (cfr. ad esempio Tar Puglia Lecce, n. 1500/2013) si sottolinea come l'atto di acquisizione sanante, per i profili di discrezionalità che lo caratterizzano, esorcita dall'ambito di competenza degli uffici comunali, per rientrare nella attribuzione di legge del Consiglio comunale in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, di cui all' art. 42, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La particolare natura eccezionale del provvedimento ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, difatti, riconducibile nell'alveo dell'ampissima discrezionalità propria dell'organo di indirizzo, richiede una formale, specifica e compiuta espressione di volontà dell'Ente manifestata necessariamente dal Consiglio Comunale, potendo in tale ambito essere demandati ai dirigenti o a responsabili dei servizi dell'Ente solo compiti strettamente esecutivi delle determinazioni discrezionali adottate dall'organo consiliare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2765; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 10/05/2018 n. 2810; T.A.R. Catanzaro, Sezione II, Sent. 18/10/2018 n. 1768; T.A.R. Catanzaro, Sezione I, Sent. 01/08/2017 n. 1240; T.A.R. Veneto, sezione II, 16/2/2016, n. 170; T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, 15/1/2016, n. 219; Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2013 n. 4318).

Di conseguenza, il responsabile del settore tecnico, o di altro settore (nella fattispecie dell'Area Servizi al Territorio e Servizi di Polizia Municipale), così come la Giunta Comunale, sono del tutto incompetenti ad adottare autonomamente un tale provvedimento.

Né pare ammissibile, in ossequio al principio di legalità ed in mancanza di apposita norma, allo stato non individuabile, che in capo a questi, o a qualunque altro organo comunale, possa essere comunque delegato l'esercizio di detto potere (Cons. Stato, sez. IV, sent. 3807 del 31/7/2017).

Ne discende che la doglianza tesa a denunciare l'illegittimità dell'atto ablativo avverso per vizio di incompetenza si palesa chiaramente fondata, poiché emanato dal Responsabile dell'Arca Servizi al Territorio e Servizi di Polizia Municipale del Comune di San Calogero nonostante la sua adozione non rientrasse, con ogni evidenza, alla luce delle superiori considerazioni, nell'ambito delle sue attribuzioni e funzioni.

II. Violazione dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e di tutte le norme sulle garanzie partecipative e sul contraddittorio procedimentale - Violazione dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 - Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità - Difetto d'istruttoria e di motivazione

L'Ente Comunale non ha nemmeno stimato di dover avvisare formalmente dell'avvio dell'iter procedimentale de quo i sig.ri Romano, quali proprietari dell'immobile oggetto del provvedimento ablativo impugnato, a cui veniva unicamente notificato l'atto conclusivo.

Né tantomeno ha mai assicurato in una qualunque altra forma la partecipazione degli stessi al procedimento, volto e preordinato all'emanazione di un tale atto particolarmente pregiudizievole.

Il Comune di San Calogero, dunque, ha ritenuto di poter effettuare le doverose e discrezionali considerazioni valutative presupposte, invero del tutto lacunose, senza premurarsi di coinvolgere, come imposto dalla legge, i diretti interessati, negandogli così alla radice la possibilità di fornire il proprio fondamentale apporto.

Emerge, di conseguenza e con ogni evidenza, una grave violazione dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e di tutte le norme sulle (necessarie ed incompressibili) garanzie partecipative e sul "diritto al contraddittorio procedimentale" dei soggetti destinatari di provvedimenti discrezionali limitativi della propria sfera giuridica, quale quello in

contestazione, che costituiscono imprescindibili canoni di garanzia della legalità dell'azione amministrativa (cfr. T.A.R. Catanzaro, Sez. I, Sent. 07/02/2017 n. 151).

La partecipazione procedimentale, difatti, costituisce espressione di un principio di carattere generale, sul rilievo che l'intervento qualificato dell'interessato può comunque far rilevare circostanze ed elementi che ampliano o soppescono alla carenza di evidenze istruttorie, tali da indurre l'Amministrazione ad una diversa valutazione o al fine di rendere maggiormente attendibile e circostanziato l'esame comparativo degli interessi in conflitto.

L'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis DPR n. 327/2001, pertanto, presupponeva, senza dubbio, il necessario coinvolgimento di tutti i comproprietari dei beni oggetto del medesimo, del tutto obliterato nella vicenda in esame.

Ne consegue che il Comune procedente avrebbe dovuto inviare comunicazione di avvio del procedimento ai sig.ri Romano, intestatari catastali ed effettivi proprietari dei beni interessati dall'iter di acquisizione sanante, così consentendo la piena e fattiva partecipazione dei medesimi, con le loro eventuali osservazioni, controdeduzioni e proposte, in una attività amministrativa particolarmente limitativa dalla quale discende la perdita dello stesso diritto di proprietà (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 08/01/2018 n. 65).

Non è stato consentito, viceversa, ai sig.ri Romano, di introdurre nell'ambito del procedimento una serie di elementi che, peraltro, avrebbero reso indispensabile il loro intervento, quali ad esempio: il notevole tempo ormai trascorso rispetto alla mancata definizione del procedimento espropriativo; la ferma e prioritaria volontà di ottenere la restituzione del terreno oltre al conseguente risarcimento del danno, già espressa con il cennato ricorso tuttora pendente presso Codesto On.le T.A.R.; l'evidente insussistenza, in concreto, dei presupposti normativi prescritti dall'art. 42 bis del T.U. Espropri; l'impossibilità giuridica di attuare il chiamato P.P. ormai ampiamente scaduto e l'assenza di presupposte

e rinnovate scelte pianificatorie; infine, ulteriormente, Perroneo e grossolano riferimento assunto quale base di calcolo per la quantificazione dell'indennizzo di legge.

Tutte circostanze, all'evidenza, di particolare significatività, che grazie all'apporto partecipativo dei proprietari avrebbero di certo assunto un importante valore sostanziale, tale da consentire un diverso apprezzamento della situazione da parte della P.A. procedente, influenzando sulla decisione amministrativa.

Si è affermato in giurisprudenza, d'altro canto, come debba essere garantito in tale procedimento il contraddittorio con la parte privata interessata, cui va riservata, altresì, la possibilità di avvalersi di un proprio consulente privato, che potrà assisterla anche nella fase inerente la determinazione dell'indennizzo, al fine di pervenire ad una eventuale soluzione condivisa tra le parti che eviti l'insorgenza, quanto meno su tale profilo, di un ulteriore contenzioso (cfr. T.A.R. Catanzaro, Sez. II, Sent. 22/08/2016 n. 1650).

Appare evidente, pertanto, in merito a siffatto aggiuntivo aspetto, la grave illegittimità procedimentale perpetrata in danno degli interessi dei legittimi proprietari dell'immobile, ledendone profondamente i giusti diritti ed inficiando irrimediabilmente l'atto impugnato.

III. Violazione dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 - Illegittimità per assoluta mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante - Violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della C.e.d.u. - Eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta - Eccesso di potere per travisamento della realtà - Difetto e/o assoluta illogicità della motivazione - Carenza d'istruttoria

L'odierno provvedimento ablativo sanante, adottato dal Comune di San Calogero, oltre ai già evidenziati ed insanabili vizi di natura formale, si presenta vieppiù meritevole di

censura per la chiara insussistenza, alla radice, degli stessi presupposti di legge prescritti per una sua valida emanazione.

Il corpo motivazionale del medesimo atto, pertanto, non può che palesare l'evidenziata carenza, rappresentando, altresì, le profonde lacune nella attività istruttoria espletata, la quale in alcun modo si è sincerata di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti ex art. 42 bis del T.U. Espropri, oltre a presentarsi monca nell'aver obliterato il contraddittorio procedimentale con i diretti interessati.

Prevede la norma, al comma 1 che il provvedimento in parola può essere adottato, valutati gli interessi in conflitto, da *"l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico"*.

Costituisce, dunque, primo presupposto fondamentale legittimante l'esercizio del potere in questione, non solo il fatto che la pubblica amministrazione abbia la materiale disponibilità del bene, ma, altresì, è necessaria la "utilizzo in atto del bene" da parte dell'autorità, che giustifichi il mantenimento attuale e perdurante della sua destinazione al perseguimento del fine collettivo ed il sacrificio del diritto di proprietà (cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I, Sent. 06/10/2018 n. 653; Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2010, n. 3655).

Nella fattispecie, tuttavia, alcun utilizzo dell'immobile originariamente occupato si è mai potuto riscontrare, tale da giustificare oggi la scelta di acquisirne la proprietà al patrimonio comunale, ledendo la legittima aspettativa dei proprietari di rientrarne, giuridicamente e materialmente, nel pieno possesso.

Il compendio immobiliare, difatti, risulta essere stato lasciato in completo abbandono (cfr. documentazione fotografica realizzata nel tempo, in allegato) dall'autorità espropriante fin dalla scadenza dei termini di legittima occupazione, senza che la procedura espropriativa venisse mai definita, senza che sia mai stato realizzato il presupposto e richiamato Piano di Insediamenti Produttivi previsto nella zona, ormai decaduto, mediante l'assegnazione dei

lotti, senza che nemmeno lo stesso immobile venisse correttamente restituito ai sig.ri Romano.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016, d'altro canto, relativamente ai presupposti applicativi, ha sottolineato come l'art. 42 bis del Testo unico espropri introduca una norma di natura eccezionale, in maniera coerente, del resto, con l'impostazione tradizionale che considera a tale stregua le norme limitatrici della sfera giuridica dei destinatari, con particolare riguardo a quelle che attribuiscono alla P.A. un potere ablatorio.

Un atto basato unicamente sulla illiceità dell'occupazione di un bene altrui, poiché in atto concretamente inutilizzato a scopi pubblici, dunque, striderebbe fortemente con la disciplina generale (europea e nazionale) di riferimento in materia di acquisizione coattiva della proprietà privata, così come da ultimo interpretata in giurisprudenza.

Da qui, l'inedefinitibile necessità di una esegesi rigorosa della norma medesima che sia, ad un tempo, conforme al sistema di tutela della proprietà privata disegnato dalla CEDU e rispettosa del valore costituzionale della funzione sociale della proprietà privata sancito dall'art. 42, co. 2, Cost. (che costituisce il fondamento del potere attribuito alla P.A.).

L'art. 42 bis, infatti, configura un procedimento ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale, il cui scopo non può essere unicamente, come nella fattispecie, quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensi quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche perseguibili esclusivamente in tale modo.

Tali obiettivi, di conseguenza, devono emergere necessariamente da un percorso motivazionale rafforzato, stringente, basato sull'emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l'apprensione coattiva si pone come extrema ratio, perché

non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative per la tutela di siffatte imperiose esigenze pubbliche (art. 42 bis, comma 4; cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2765).

La determinazione impugnata, viceversa, si limita ad evidenziare ulteriormente la realizzazione da parte del Comune, nei terreni in argomento, delle opere previste nel progetto del "Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.)", asserendo che queste abbiano comportato modifiche sostanziali e irreversibili delle aree.

Sottolinea, altresì, in maniera del tutto generica e priva di circostanziati riferimenti, la sussistenza di *"un'esigenza generale a soddisfare un'utilità collettiva tale da giustificare il mantenimento delle opere realizzate ed il loro utilizzo a scopi di pubblica utilità da individuarsi quale Realizzazione di un PIP a località Piana delle Querce"*.

Per tali ragioni, reputa, nella asserita valutazione degli interessi in conflitto, l'interesse pubblico al mantenimento dell'area attuale e prevalente.

Anche simili evidenze giustificative addotte a supporto del provvedimento, tuttavia, non paiono corrispondere ai requisiti di legge, in quanto chiaramente insufficienti e prive di reale significatività.

In primo luogo, l'assunta modifica dello stato dei luoghi si riduce, a ben vedere, alla realizzazione solo di una minima parte delle opere di urbanizzazione previste originariamente nel progetto del P.I.P. (pag. 6, cfr. documentazione fotografica allegata), sicché non può certo dirsi, come affermato, che l'area sia stata "irreversibilmente trasformata".

Ad ogni modo, v'è da dire, anche una significativa modifica sarebbe irrilevante per le considerazioni espresse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale n. 71/2015, delle Sezioni unite (in particolare nella sentenza n. 735/2015) e dell'Adunanza plenaria, n. 2/2016, testé richiamata alla luce del riconosciuto e primario obbligo giuridico di far venir meno

l'occupazione *sine titulo* e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, la quale ultima non risulta mutata neppure a seguito di trasformazione irreversibile del fondo.

Né, d'altro canto, l'acquisizione postuma del bene alla mano pubblica può fondarsi unicamente sulla necessità che ne venga, in tal modo, confermata l'immaginata funzione, salvaguardando gli equilibri e la complessiva visione progettuale della originaria vicenda espropriativa.

Difatti, ai fini dell'esercizio dell'eccezionale potere di cui all'art. 42 bis d.lgs. n. 327/2001, non rileva la destinazione impressa ai suoli in questione nell'ambito della ordinaria procedura espropriativa mai definita dal momento che questa ha ormai perduto da tempo la capacità di conformare il diritto domenicale del privato.

Il P.I.P. Prana delle Querce, richiamato nel provvedimento e deliberato dal Consiglio Comunale in data 08/01/2003, in attuazione al P.R.G., ha ormai perso ogni efficacia per scadenza dei termini di legge, senza che gli sia stata data alcuna esecuzione, e né risultano, allo stato, adottate presupposte e rinnovate scelte pianificatorie assunte nella medesima direzione.

Di conseguenza, pare difficile comprendere da dove il Comune tragga l'emersione della dichiarata esigenza collettiva, evidentemente ritenuta di natura eccezionale ed improrogabile, tale da dover confermare la destinazione dell'area da acquisire alla realizzazione di un non meglio identificato P.I.P. in località Prana delle Querce.

Una simile valutazione programmatica, tra l'altro, avrebbe dovuto essere accompagnata, da una previa e doverosa ricognizione, alla data odierna, delle esigenze qualitative e quantitative e di un possibile e concreto interesse delle realtà produttive ed imprenditoriali a sfruttare una tale occasione di sviluppo nel territorio comunale, oltre alla comprovata disponibilità delle risorse finanziarie utili a completare i lavori occorrenti a rendere effettivamente fruibile l'area.

Nulla di tutto ciò, tuttavia, si trova nel provvedimento impugnato.

Né, ancora, l'atto ablativo evidenzia, come richiesto dalla norma, l'assoluta impossibilità di adottare ragionevoli alternative al fine di soddisfare l'asserito interesse pubblico, escludendo espressamente l'eventualità di perseguire altre opzioni, quali ad esempio il reperimento di altri immobili nel territorio comunale anche mediante l'acquisizione mediante strumenti privatistici (cfr. T.A.R. Catanzaro, Sez. II, Sent. 26/09/2018 n. 1639).

L'asserita sussistenza e prevalenza del pubblico interesse al mantenimento dell'area, dunque, appare di fatto inconsistente e priva di reale dimostrazione.

Nessuna effettiva valutazione comparativa con l'interesse confliggente dei sig.ri Romano, d'altro canto, traspare dall'iter motivazionale riportato nel provvedimento impugnato, ai quali, come visto, non è stata nemmeno inviata la comunicazione di avvio del procedimento al fine di interloquire attivamente con l'Amministrazione procedente.

In definitiva, pertanto, non sembrano emergere minimamente i requisiti prescritti per il valido esercizio del potere ablativo in sanatoria: né la effettiva utilizzo in atto del bene illecitamente appreso; né le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che si pongano come ostative alla chiesta restituzione dell'immobile.

L'apprensione coattiva, difatti, a mente del più volte menzionato art. 42- bis, deve porsi sempre come estrema ratio per la tutela di imperiose esigenze pubbliche, nella specie evidentemente e sicuramente insussistenti e/o, in ogni caso, chiaramente recessive.

IV. Violazione dell'art. 47 bis del D.P.R. n. 337/2001 - Violazione degli artt. 252 e 254 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del D.L. n. 80/2004 - Illegittima ricomprensione dell'indennizzo nella massa passiva del dissesto finanziario - Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità - Difetto d'istruttoria e carenza di motivazione

Corre l'obbligo di rilevare, infine, un ulteriore motivo di censure del provvedimento impugnato nella parte in cui statuisce di dover di comunicare l'assunzione del debito scaturente a titolo di indennizzo per i proprietari all'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), nominato con D.P.R. del 31.07.2017 e insediato presso l'Ente, in quanto ritenuto di competenza della gestione del dissesto finanziario in atto (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2017 ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Assume il Comune di San Cirogero, difatti, che la pressoché totalità della somma liquidata in favore degli interessati trovi così adeguata copertura finanziaria mediante l'iscrizione della stessa nella massa passiva della procedura liquidatoria, sino alla data del 31/12/2016 (data entro la quale i debiti pregressi sono di competenza dell'O.S.L.).

Solo una minima parte dell'indennizzo, viceversa, ricadrebbe a carico del bilancio corrente dell'Ente comunale.

Una simile indicazione, tuttavia, in primo luogo, stride con quanto disposto nel comma 4 dell'art. 42 bis del T.U. Espropri, il quale in alternativa al pagamento dell'intero ammontare dell'indennizzo prevede, unicamente, il suo integrale deposito effettuato presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 20 comma 14.

Rappresenta, inoltre, di fatto, il tentativo di eludere il gravoso esborso economico che scaturisce dall'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, quale quello in parola, la cui sussistenza dovrebbe invece costituire circostanza posta alla previa ed attenta valutazione del Comune procedente, palesando, in ogni caso, una erronea interpretazione della normativa in materia.

Le disposizioni del T.U. E.L., difatti, prevedono che l'organo straordinario di liquidazione *ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio "equilibrato"* (art. 252, comma 4), e, in modo convergente, che *nel piano di rilevanza della massa passiva sono inclusi [...] i debiti di bilancio e fuori*

bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» (art. 254, comma 3).

L'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004 aggiunge poi che «ai fini dell'applicazione degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente o quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, per se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo testo unico».

Il debito sorto a seguito dell'atto ablativo in sanatoria, dunque, non potrebbe comunque rientrare nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, poiché le norme suindicate depongono, a ben vedere, nel senso di riferirsi ai debiti rilevabili contabilmente nell'ambito degli esercizi finanziari precedenti all'anno in cui è stato dichiarato il dissesto.

La locuzione "fatto od atto di gestione", difatti, implica l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale più accorto sul punto.

Di conseguenza, i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto, o comunque non ancora accertati in via definitiva nel loro preciso ammontare, come nella fattispecie, non possono rientrare a posteriori nella massa passiva della procedura di liquidazione, anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente (da ultimo, Cons. Stato, V, 6 maggio 2015, n. 2263).

Ciò nella semplice ma essenziale considerazione che l'ambito di competenza dell'organo straordinario di liquidazione non può considerarsi esteso fino ad includere nella

massa passiva debiti ancora in via di accertamento, e pertanto privi dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Cons. Stato, V, Sent. n. 4183/2016).

Né ancora tra "gli atti o fatti di gestione" rientranti nella gestione liquidatoria pare potersi ricondurre la nozione di illecito civile, rilevante nella fattispecie dedotta in giudizio e presupposto del provvedimento in questione, il quale, pertanto, anche *in parte qua* si presenta inficiato e gravemente lesivo degli interessi dei sig.ri Romano.

AZIONE DI RESTITUZIONE E RISARCIMENTO DANNI

La condotta illecita della p.a. incidente sul diritto di proprietà - manifestata per le vie di fatto, occupazione usurpativa o acquisitiva - non può mai comportare, per indirizzo giurisprudenziale pacifico, l'acquisizione alla mano pubblica del fondo illegittimamente appreso e configura un illecito permanente *ex art. 2043 c.c.*

Tale condotta abusiva, infatti, termina solo in conseguenza: *i)* della restituzione del fondo; *ii)* di un accordo transattivo; *iii)* della rinuncia abdicativa da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario; *iv)* di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato, allo scopo di evitare che si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della C.e.d.u.; *v)* di un provvedimento emanato *ex art. 47-bis* D.P.R. n. 327/2001 (cfr. T.A.R. Catanzaro, Sez. II, Sent. n. 157/2019).

Ne discende, in ragione di tali coordinate comunitarie, nella vicenda in esame, che dall'annullamento dell'odierno provvedimento di acquisizione sanante, adottato al fine indicato dal Comune di San Calogero, scaturisce necessariamente l'obbligo di quest'ultimo Ente di restituire l'immobile interessato, previo ripristino dello *status quo ante*, e di risarcire, altresì, tutti i pregiudizi sofferti dai legittimi proprietari.

È incontestato, difatto, che il descritto compendio immobiliare appartenga alla proprietà dei sig.ri Romano e che su di esso si sia verificata un'occupazione illegittima, tuttora perdurante, le cui circostanze sono riportate e confermate in narrativa dallo stesso Comune procedente nell'atto impugnato, rilevandosi l'omessa adozione del decreto di esproprio definitivo per la descritta procedura ablativa.

La stessa Delibera della Giunta Comunale n. 311 del 25 ottobre 2018 citata (mai comunicata ai proprietari e/o conosciuta in alcun modo) ribadisce che il Comune ha effettuato nei beni immobili in questione, in località Piana delle Querce, una occupazione *sine titulo*, dichiarando altresì di averne ancora il possesso materiale e giuridico, per non averli mai restituiti, e deliberando di volerne mantenere la disponibilità.

La realizzazione di opere pubbliche sui bene (nella fattispecie solo una parte delle opere di urbanizzazione previste originariamente nel progetto), d'altro canto, come detto, non costituisce certo un impedimento alla possibilità di restituire l'area illegittimamente occupata.

In ragione di quanto chiarito, una volta annullato l'atto ablativo sanante per i plurimi motivi indicati, appare palese la natura permanente dell'illecito perpetrato dal Comune evocato in giudizio, per non avere concluso l'anziale procedura di esproprio dei beni di proprietà dei sig.ri Romano.

Ne consegue l'incontestabile diritto degli stessi a riottenere la disponibilità giuridica e materiale dei terreni pervicacemente occupati, previa rimozione delle opere modificative sugli stessi realizzati, ed a essere integralmente risarciti per l'intero periodo di mancata disponibilità degli stessi derivante dall'occupazione *sine titulo*, sino all'effettivo rilascio.

E la determinazione del risarcimento del danno per mancato godimento del bene può essere calcolata facendo applicazione, in via equitativa, dei criteri risarcitori dettati dall'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e dunque in una somma pari al 5% annuo del valore di

mercato degli immobili appresi, da determinarsi tenendo altresì conto della destinazione urbanistica dell'area (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 settembre 2016 n. 3929).

L'immobile di che si tratta, invece, nello strumento urbanistico tuttora vigente, ricade in zona "D" edificabile per attività artigianali e piccole industrie (cfr. Verbale di Stima n. 13 del 22/02/2005 redatto dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito della procedura espropriativa mai definita, assunto e confermato oggi come riferimento valutativo dal Comune procedente -- in allegato).

L'area, inoltre, risulta ancora costituita da un unico omogeneo appezzamento che conserva buone caratteristiche in ordine di giacitura (pianeggiante) ed è servita agevolmente dalla S.S.18. (cfr. documentazione fotografica e il "Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in attuazione al P.R.G.", approvato in data 08/01/2003, in allegato, che conferma la destinazione urbanistica indicata e la cui rinnovata attuazione costituirebbe, s'è detto, presupposto giustificativo dell'attuale provvedimento in sanatoria).

La quantificazione dell'attuale valore venale dell'immobile in questione, pertanto, può trarsi mediante la comparazione di valori di immobili della stessa tipologia di quelli oggetto di stima desumibili tra l'altro da atti di compravendita di terreni limitimi (cfr. T.A.R. Napoli, sez. V, Sent. 06/05/2015 n. 2494).

Ed a tal fine, valga rinviata alla circostanziata relazione tecnica elaborata dal C.T.U. prof. Francesco Prestanicola in data 18.10.2006 (che si allega), incaricato in un ulteriore giudizio risarcitorio e restitutorio verrente tra le stesse parti e definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 160/2010 (in allegato, il cui esito è divenuto definitivo a seguito della decisione della Corte di Cassazione n. 5687/17, che si allega).

L'attuale procedimento, del resto, riguardava l'appezzamento di terreno immediatamente confinante, facente parte dello stesso ampio compendio immobiliare di proprietà del sig. n. Romano, anch'esso oggetto di un procedimento espropriativo mai portato

a definizione in parte del Comune di San Calogero per l'attuazione di un precedente P.I.P. deliberato in data 11/01/1986, avente peraltro medesima destinazione urbanistica (zona "D" per attività artigianali e piccole industrie - cfr. mappa catastale a pag. 11 dell'allegato "Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.)" in località Marina delle Querce, approvato in data 08/01/2003).

Il valore venale unitario dell'immobile veniva individuato, esaminata la situazione di mercato di ulteriori terreni confinanti, omogenei per caratteristiche e oggetto di compravendita in 25,46 €/mq (pag. 11 C.T.U. Prerancicola), che rivalutati alla data odierna equivalgono a 29,81 €/mq.

Detta valutazione, resa nel contraddittorio tra le parti e fatta propria dal Tribunale, è da ritenersi a ben vedere, tuttora ragionevole, condivisibile ed applicabile all'ulteriore appezzamento angusto e del tutto affine per cui oggi è causa, in quanto supportata da attendibili riferimenti al mercato immobiliare nella specifica zona e da accurati calcoli di estimo immobiliare.

Il giudice, del resto, è pienamente legittimato ad utilizzare, ai fini della decisione, anche prove raccolte in un diverso giudizio, comunque oggetto di valutazione critica, al fine di trarre non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, o che vale anche per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (cfr. Cass. civ., Sez. VI, Ord. 16-06-2016, n. 12508; Cass. civ., Sez. II, Sent. 14-05-2014 n. 10599).

Assunto, pertanto, quale plausibile riferimento esemplare l'indicato valore unitario, la corretta determinazione valore venale dell'immobile ammonta ad € 1.242.331,75 (29,81 €/mq x superficie complessiva occupata di 41.675 mc. - cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato).

Il risarcimento per l'intero periodo di illecita apprensione ed il mancato possibile sfruttamento delle facoltà dimanzali che ne è scaturito, di conseguenza, ragionevolmente quantificabile, come detto, nel 5% annuo sulla stima di mercato (€ 62.116,58), andrà successivamente escolato a far data dalla scadenza della legittima occupazione d'urgenza (5 anni = 07.08.2005) sino al giorno in cui l'Ente Comunale rilascerà effettivamente (e finalmente) il bene, restituendolo nella piena e libera disponibilità dei legittimi proprietari.

ISTANZA CAUTELARE

Con la presente domanda cautelare si chiede che codesto On.le T.A.R. voglia sospendere gli effetti del provvedimento impugnato sino alla conclusione del giudizio di merito, ordinando, altresì, sin d'ora, alla P.A. resistente di lasciare l'immobile occupato, tuttora illecitamente detenuto in assenza di effettive ragioni d'interesse pubblico e da diverso tempo ormai lasciato in stato di completo abbandono.

Il *fumus boni juris* si confida che emerga dai precedenti motivi di ricorso.

Anche il *periculum in mora* appare evidente.

Il Comune di San Calogero, invero, si è già mostrato sordo verso il dovuto rispetto delle statuizioni e dei comandi giurisdizionali, favorevoli ai sig.ri Romano

il censuato giudizio residuatorio e risarcitorio definito con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 160/2010 (sorto a seguito di una occupazione illegittima iniziata nel 1986), difatti, passato in giudicato da due anni, è rimasto ad oggi ancora completamente ineseguito, malgrado le ripetute iniziative volte all'esecuzione coatta esperte dagli interessati.

E l'adozione dell'odierno provvedimento, sia nelle modalità procedurali osservate che nelle inconsistenti evidenze giustificative, non fa che confermare la totale assenza della minima considerazione dei giusti diritti dei proprietari, i quali chiaramente manifestavano,

anche per l'immobile in parola, la ferma e legittima volontà di ottenerne la restituzione (cfr. ricorso pendente R.G.N. 884/2015).

Ove non venissero adottate le misure cautelari richieste, pertanto, questi vedrebbero confermata e procrastinata la illecita sottrazione di tale fondo, peraltro di particolare consistenza ed estensione, senza che ricvi in atto un concreto fine pubblico perseguibile, e certi, sin d'ora, che non verranno ristornati integralmente dei pregiudizi sofferti, in ragione dell'eccessivo ammontare debitorio già gravante sull'Ente dissestato.

Di conseguenza, si reputa imprescindibile, già in tale fase preliminare, interrompere con effetti immediati la perniciosa condotta illegittima osservata dal Comune procedente, sotto i più disparati profili, ostinatamente lesiva nei confronti dei ricorrenti, evitando fin da subito che perlomeno se ne aggravino le conseguenti ricadute dannose.

Ma v'è di più.

Nelle more della definizione del giudizio, che potrebbe richiedere anche diversi anni, il Comune, acquisito in proprietà l'immobile, avrebbe la possibilità di adoperarsi per la predisposizione postuma degli atti prodromici mancanti alla (seppur improbabile) realizzazione dell'agognato P.I.P. in località Piana delle Querce.

Ciò vedrebbe, inevitabilmente, il possibile coinvolgimento di terzi interessati, assegnatari in buona fede dei singoli lotti produttivi, i quali attiverebbero anche importanti investimenti di natura economica.

Il successivo disposto annullamento del provvedimento impugnato, a quel punto, renderebbe significativamente più complesse ed onerose le operazioni di ripristino dello status quo ante e di restituzione del fondo, non altrimenti evitabili, aggravando ancor di più il già rilevante ammontare delle conseguenze risarcitorie in capo al Comune.

È del tutto ragionevole attendersi, pertanto, in tale ipotesi, che tutti i soggetti danneggiati, in primis nuovamente i sign. Romano, non vedrebbero soddisfatte, nemmeno

in minima parte, le loro ragioni creditorie e restitutorie in virtù della già insostenibile situazione debitoria che oggi attanaglia un Ente comunale di piccole dimensioni, quale San Calogero.

Pare opportuno, di conseguenza, nell'interesse invero di tutte le parti coinvolte, che Codesto On.le T.A.R. provveda a fornire un chiaro indirizzo alla vicenda in esame, anche in via cautelate, impedendo sin d'ora che si acuiscano ulteriormente gli effetti lesivi dell'azione amministrativa intrapresa e provando ad alleviare, in qualche modo, il senso di impotenza e frustrazione che affligge ormai da troppo tempo i sign. Romano nei confronti dell'Ente resistente.

Un simile stato, d'altra, non dà l'impressione di essere nemmeno mitigabile dalla prospettiva (abbastanza poco credibile), del incasso di risarcimento pecuniario di là da venire.

Alla luce di tutto quanto sopra, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

- che l'Ecc.mo T. A. R. adito, respinga ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
- accogliere l'istanza cautelate e, per l'effetto, ordinate all'Amministrazione resistente di rilasciare l'immobile tuttora illecitamente occupato, previa riduzione in pristino dello *status quo ante*;
 - nel merito, accogliere il presente ricorso annullando il provvedimento impugnato;
 - condannare il Comune di San Calogero alla restituzione dei terreni occupati in località Piana delle Querce, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione, ai legittimi proprietari;

- condannate, altresì, al conseguenziale risarcimento del danno dovuto alla perdita d'utilità derivante dal mancato prolungato godimento, per l'intero periodo di illecita occupazione fino alla integrale restituzione;

- nominare sin d'ora, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. e) c.p.a., un Commissario ad acta, nel caso in cui l'amministrazione resistente non adempia agli obblighi di cui sopra nel termine che codesto E. Ec. mo Tribunale vorrà assegnare.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via istruttoria

Si chiede in d. ora, ove l'Ec. mo Tribunale ritenga lo strettamente necessario, che per l'istruttoria della causa sia disposta consulenza tecnica d'ufficio che:


a) descriva lo stato attuale dei luoghi, b) accerti quali opere modificative siano state effettivamente eseguite, c) ascritti le caratteristiche di fatto e di diritto dei terreni oggetto del provvedimento di acquisizione sanzionata e ne effettui una attendibile valutazione del valore di mercato alla data odierna.

Si producono documenti come da separato foglio.

Ai fini del versamento dell'contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i.), si dichiara che, in considerazione della natura tributaria dell'operazione a titolo del presente atto comporta un versamento a titolo di c.u. pari ad € 1.800,00.

Reggio Calabria - Catanzaro, 17 febbraio 2019

avv. Alessandro Alati




ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto avv. Alessandro Alati, quale difensore della sig.ra Romano Silvia
Giuseppina, ai sensi di legge,

attesto ed assevero

che la copia cartacea, che precede, del ricorso al T.A.R. Catanzaro contro il Comune di
San Calogero (VV) è conforme all'originale informatico che sarà depositato in giudizio e
dal quale è stata estratta.

Reggio Calabria - Catanzaro, 17/02/2019

Avv. Alessandro Alati


PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta Sig.ra Silvia Giuseppina Romano (C.F. RMNSVG40D51F207S), nata a Mileto (VV) il 11.04.1940 e ivi residente in via Conte Ruggiero n. 68, in proprio e in qualità di procuratrice (in virtù di procura speciale redatta dal Notaio dott. Nadio Barbagli di Arezzo – Rep. N. 65.589, racc. n. 12.519) del Sig. Sergio Romano (C.F. RMNSRG36L22F207T), nato a Mileto (VV) il 22.07.1936 e residente ad Arezzo in via Aretino n. 7, conferisco mandato all'Avv. Alessandro Alati (C.F. LTALSN82B27H224T), del Foro di Reggio Calabria, a rappresentarmi e difendermi nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, per l'impugnazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 n. 02 del 05/12/2018, emesso dal Comune di San Calogero, e di ogni altro atto della procedura, e per ogni altra forma di tutela, anche cautelare, in ogni stato e grado del processo, comprese eventuali fasi esecutive e di appello, all'uopo conferendogli ogni più ampio potere, ivi compresa la facoltà di proporre motivi aggiunti, richieste risarcitorie, resistere ad eventuali ricorsi incidentali, farsi sostituire, transigere, rinunciare all'azione, al ricorso e/o a suoi singoli motivi.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, le attività da espletare e la prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. EU 679/2016, di essere stata informata che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Alessandro Alati in Reggio Calabria, alla via Fata Morgana 46/a.

Reggio Calabria – Mileto, li 12.12.2018

Sig.ra Silvia Giuseppina Romano

Silvia Giuseppina Romano

Vere e autentica la firma

Avv. Alessandro Alati

Alessandro Alati

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Catanzaro, ho notificato il suesteso atto a:

1) **COMUNE di SAN CALOGERO (VV)**, in persona Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, con sede a San Calogero in Piazza Nicola Calipari (CAP 89842), inviandone copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale come da legge.

22 FEB. 2019

SCORDI
Ufficiale
Corte di

DESCO
Ufficiale
Corte di Catanzaro

FRAN
ale Giudiz
Appello c.

UFFICIO UNICO - UFFICIALI GIUDIZIARI
CORTE d'APPELLO di CATANZARO

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

N. 3402 del Cronol. Civile
Penale

(L'Ufficiale Giudiziario)

AVVERTENZE Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purchè non minore di 14 anni o non palesemente incapace.

In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Detto avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza; l'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, l'ufficio Notifiche mittente, il numero cronologico e modellato (dati ricavabili in alto a sinistra della busta).

Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata senza che sia stato ritirato il plico, L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale, con l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".



Al Comune di
Carlo S. Colapera

COGRAL Tipografia Iimbadi (VV)

UNEP - CATANZARO

A/O Cr. 3402

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 9,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 11,58

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 18/02/2019

L'Ufficiale Giudiziario